



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2014

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di scivoli per l'alaggio di imbarcazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge è teso a risolvere l'ormai annosa carenza sul territorio italiano, di scivoli per l'alaggio di imbarcazioni. Purtroppo il numero degli scivoli pubblici è estremamente carente per numero e agibilità, infatti i pochi che ci sono versano in uno stato tale che spesso se ne sconsiglia l'utilizzo.

Tale contesto rappresenta una situazione di sofferenza per la piccola nautica che è essenzialmente carrellabile e vive quindi in funzione della presenza di scivoli fruibili al cittadino. Essi infatti, rappresentano lo snodo dell'accesso al mare esattamente come la battigia lo è per il bagnante.

È dunque necessario che, per fini di pubblica utilità, le concessioni demaniali rilasciate a privati prevedano questo servizio e che questo si ben fruibile, per quantità e per qualità.

Al fine di compensare l'onere derivante, è necessario prevedere, proprio in funzione dell'interesse pubblico, che le realizzazioni di questi servizi beneficino del canone demaniale ricognitorio.

Il disegno di legge ha quindi una duplice finalità:

a) ricavare, dalle aree portuali esistenti, nuovi posti barca per la grande nautica attraverso la ricollocazione a terra delle unità minori nei cosiddetti «porti a secco». Ne deriverà certamente lo sviluppo della filiera della nautica, che attualmente vive un periodo di profonda crisi economica, posto che tale filiera sussiste prevalentemente in relazione al segmento delle grandi unità da diporto in considerazione delle esigenze di manutenzione che le stesse presentano e della presenza degli equipaggi;

b) tutelare e valorizzare la nautica sociale legata in particolare ai natanti dei residenti e dei cosiddetti «occasionalisti», concedendo al concessionario della struttura amovibile a secco il beneficio della riduzione del canone demaniale nella misura del 90 per cento in cambio della applicazione di tariffe di ormeggio tendenzialmente gratuite.

La misura non presenta mancati introiti per l'erario, essendo essa riferita a strutture attualmente non esistenti e quindi da creare, ma anzi prefigura un gettito sia pur minimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della nautica sociale, all'atto del rilascio o del rinnovo di concessioni demaniali relative a specchi acquei destinati all'ormeggio di unità da diporto con più di 250 ormeggi, il concessionario è tenuto alla realizzazione, alla manutenzione e alla tenuta in esercizio in regime di libero accesso al pubblico di uno scivolo per natanti e imbarcazioni, secondo le caratteristiche tecniche generali fissate nell'atto di concessione dall'autorità competente. I canoni delle suddette aree sono ridotti nella misura del 90 per cento nel caso di realizzazione di nuove strutture amovibili a secco per l'alloggio di natanti da diporto come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del codice della nautica da diporto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, quando tale realizzazione abbia esclusiva finalità di tutela e valorizzazione della nautica sociale attraverso l'applicazione di tariffe di ormeggio approvate dall'Autorità marittima».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal sesto mese successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

